

Tra

l'Agazia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (di seguito **AGER** o **Agazia**), in persona del suo direttore generale *pro-tempore*, quale ente di governo d'ambito istituito con legge regionale n. 20/2016;

e

Italcave S.p.A. (di seguito **Italcave**), corrente in Taranto alla Via per Statte n. 6000, in persona del suo rappresentante legale *pro-tempore*, in qualità di gestore dell'impianto di smaltimento ubicato nel Comune di Taranto;

di seguito, congiuntamente, le **Parti**

premessi che

- i. con Determina del Direttore Generale di **AGER** n. 11 del 12 gennaio 2023 è stato approvato l'Accordo di Programma (di seguito **AdP**), sottoscritto, ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale Puglia 20 agosto 2012, n. 24, in data 13 dicembre 2022 (**Allegato 1**), in ottemperanza ad una prescrizione contenuta nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Taranto del 17 aprile 2018, n. 52, con la quale è stata rilasciata la Autorizzazione Integrata Ambientale ed accertata la compatibilità paesaggistica del progetto di ampliamento del III lotto di discarica e di modifica della piattaforma di inertizzazione di proprietà **Italcave** in Taranto;
- ii. in data 2 luglio 2025, le Parti hanno sottoscritto un Addendum (di seguito **Addendum**), il cui schema è stato approvato con Determina del Direttore generale di AGER n. 130 del 27 maggio 2025, modificando e integrando l'**AdP** (**Allegato 2**);
- iii. con nota del 25 novembre 2025 (**Allegato 3**) **AGER** ha richiesto:
 - (a) di integrare le volumetrie già previste nell'**AdP** - pari a 656.534,76 tonnellate (con un residuo, al 30 novembre 2025, di 197.063,85 tonnellate) - con ulteriori 40.000 tonnellate da destinare *“allo smaltimento degli scarti di produzione degli impianti di trattamento meccanico biologico e degli impianti di compostaggio che servono i comuni pugliesi”*, determinando, per questi ultimi, una specifica tariffa riparametrata sulla base del loro peso specifico;
 - (b) di valutare la possibilità di definire le tariffe di conferimento degli anni dal 2026 in poi secondo un tasso di inflazione programmata;
 - (c) di trasferire dette pattuizioni all'interno di un nuovo ed organico Accordo di programma, ex art. 9-bis della L.R. 24/2012, che includesse anche la previsione di rinunciare al giudizio R.G. n. 2024/02802 incardinato presso il TAR di Milano;

iv. **Italcave**, con nota del 13 dicembre 2025 (**Allegato 4**):

- ha ritenuto accoglibile, in via eccezionale, la richiesta di **AGER** di poter fruire di ulteriori volumetrie della discarica esclusivamente per gli scarti degli impianti di compostaggio dei rifiuti pugliesi, con la precisazione che tali quantità dovranno essere conferite nel 2026 e previa triturazione;
- ha proposto, in via sperimentale ed agevolata, l'applicazione di una tariffa ponderata per tali scarti degli impianti di compostaggio in funzione della loro densità apparente particolarmente bassa, stabilendola nel 135% di quella applicata agli altri rifiuti di cui all'**AdP**, oltre costi di omologa, analisi, ecotassa e iva;
- ha ritenuto accoglibile la proposta di definire, a superamento dei precedenti accordi, le tariffe di conferimento per l'anno 2026 e per i successivi, prevedendo l'indicizzazione di quella già stabilita per il 2025 con l'**Addendum** secondo l'indice di inflazione programmata (r_{pi_a}) determinato da ARERA e pari, per il 2026, fatta salva la possibilità di suoi eventuali aggiornamenti, all'1,9%;
- ha avviato una valutazione tecnico legale sulla possibilità, a fronte della definizione di tale ulteriore intesa, di abbandonare il contenzioso in essere presso il TAR di Milano, con espressa e reciproca compensazione delle spese di lite con rinuncia al vincolo di solidarietà dei rispettivi difensori;

tutto ciò premesso e considerato

le Parti hanno concordato quanto segue.

1. Le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente Accordo.
2. Il contenuto dell'**AdP** e dell'**Addendum** richiamati in premessa sono sostituiti dalle previsioni del presente **Nuovo_AdP**, che, al pari del precedente, costituisce ottemperanza alla prescrizione di cui al punto (i) delle premesse e che, rispetto al precedente, contiene ulteriori intese tra le parti volte ad efficientare il ciclo integrato dei rifiuti pugliesi.
3. **Italcave**, in adempimento della prescrizione prevista nella determina n. 52/2018 della Provincia di Taranto e d'intesa con **AGER**, ha riservato a quest'ultima, nell'ambito del c.d. III lotto della discarica (comprese le quantità già smaltite, anche negli altri lotti, a decorrere dal 1° gennaio 2022), una volumetria equivalente ad un quantitativo di 656.534,76 tonnellate da destinare, in via esclusiva, allo smaltimento degli scarti di produzione degli impianti di trattamento meccanico

biologico dei rifiuti pugliesi, con un residuo alla data del 30 novembre 2025 di 197.063,85 tonnellate.

4. Il corrispettivo per il conferimento di tali rifiuti è concordato in:

- euro 145,00/t, oltre ecotassa e iva per gli anni 2022 e 2023;
- euro 139,00/t, oltre i costi di omologa, analisi, ecotassa e iva, per l'anno 2024;
- euro 139,70/t, oltre i costi di omologa, analisi, ecotassa e iva, per l'anno 2025.

Per l'anno 2026 e per i successivi, il corrispettivo sarà determinato indicizzando la tariffa dell'anno precedente applicando il tasso di inflazione programmata (r_{pi_a}) determinato da ARERA (cfr., da ultimo, delibera 4 novembre 2025 n. 480/2025/R/: *"In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il tasso di inflazione programmata, r_{pi_a} , impiegato per la determinazione del parametro ρ_a , di cui al comma 4.2 del MTR-3, nonché del parametro $\rho_{\tau,a}$, di cui al comma 24.4 del MTR-3, è pari a 1,9%, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti"*).

5. **AGER** comunicherà entro il 31 dicembre di ogni anno i flussi destinati, in adempimento del presente accordo, alla discarica **Italcave** nell'anno successivo. Trimestralmente le **Parti** verificheranno l'andamento di tali flussi e, se necessario, provvederanno a gestire eventuali significative divergenze dalle previsioni annuali.

6. In aggiunta a tali quantità ed in via eccezionale, **Italcave** riserva ad **AGER** ulteriori volumetrie equivalenti a 40.000 tonnellate da destinare, in via esclusiva, allo smaltimento degli scarti di produzione degli impianti di compostaggio che servono i comuni pugliesi.

7. Le quantità aggiuntive indicate al precedente punto 6. dovranno essere conferite entro il 30 giugno 2027 e previa triturazione.

8. Il corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti di cui al precedente punto 6. è determinato, in via sperimentale ed agevolata, in misura pari al 135% di quella indicata nel precedente punto 4., oltre costi di omologa, analisi, ecotassa e iva.

9. A seguito e per effetto della sottoscrizione del presente **Nuovo_AdP**, senza che ciò possa costituire esplicito o implicito riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni, **Italcave** ed **AGER** decidono di abbandonare il contenzioso in essere presso il TAR di Milano (R.G. n. 2024/2802), con espressa e reciproca compensazione delle spese di lite e con rinuncia al vincolo di solidarietà dei rispettivi difensori. Poiché la vertenza coinvolge anche altre parti processuali, detta rinuncia e la conseguente estinzione del giudizio si intendono comunque subordinate all'adesione da parte delle stesse e dei loro difensori alla decisione di abbandonare il contenzioso, di compensare le spese di lite e di rinunciare al vincolo di solidarietà professionale. Ricorrendone

le condizioni, i difensori delle Parti in lite stabiliranno di comune intesa le modalità per la cessazione della materia del contendere entro 30 giorni dalla data odierna e, comunque, prima che sia celebrata l'udienza di trattazione nel merito.

10. Entro il 31 dicembre 2025 **Italcave** emetterà le note di credito per adeguare i corrispettivi relativi agli smaltimenti effettuali negli anni 2024 e 2025 alle tariffe di cui al precedente punto 4. Il pagamento delle note di credito avverrà con le modalità già concordate con i singoli impianti TMB.
11. Il presente **Nuovo_AdP** avrà efficacia fino al 31 dicembre 2030.
12. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente **Accordo**, qualora le **Parti** non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
13. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente **Accordo** sarà valida solo se concordata tra le **Parti**, e approvata dai rispettivi organi.
14. Ai fini del presente **Accordo**, ciascuna delle **Parti** elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
15. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le **Parti** rinviando espressamente alla disciplina del codice civile.
16. Il presente **Accordo**, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro, trovando applicazione l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
17. Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le **Parti**, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari. Fatta salva la possibilità di comunicare diversi indirizzi PEC in un successivo momento, gli indirizzi PEC di riferimento delle **Parti** sono i seguenti:
Per quanto riguarda **AGER**: protocollo@pec.ager.puglia.it
Per quanto riguarda **Italcave**: italcave@pec.italcave.it
18. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le **Parti** dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente **Accordo**, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le **Parti** non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente **Accordo**.
19. I dati qui riportati saranno trattati dalle **Parti**, che agiscono in qualità di titolari autonomi, per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente **Accordo**, sulla base del presupposto normativo definito dall'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento europeo 2016/679 ("RGPD") e con

le modalità e garanzie di cui al D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 per adeguamento al RGPD).

Taranto, Bari,